



COMUNE di ROMANA

Provincia di Sassari

Via Roma, 50 – Romana – Tel. 079/925013 – Fax 079/925241

Sito: www.comune.romana.ss.it - E Mail servizisociali@comune.romana.ss.it

Servizio Socio – Culturale

BANDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI

(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999 e D.M. n. 13 luglio 2022)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE

Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 08/09/2023 avente ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2023 e criteri per il funzionamento del fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11" ed il relativo Allegato "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 02.11.2023 avente ad oggetto "L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" anno 2023 – determinazioni";
- Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Culturale n. ____ del 02.11.2023 avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando pubblico e schema di domanda per l'assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2023 - periodo gennaio/dicembre."

RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 12:00 del 30 novembre 2023 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è destinato all'integrazione del canone di locazione per l'anno 2023 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dalle disposizioni regionali e dal presente bando.

Art. 1 Disposizioni generali

La Legge 9.12.1998, n. 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico.

Con deliberazione G.R. n. 29/5 del 08/09/2023 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – anno 2023.

Con il presente bando vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi della L. 431/98, art. 11, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico. I contributi di cui al presente bando sono destinati nello specifico ad integrare i canoni di locazione per l'annualità 2023.

L'ammontare massimo di contributo concedibile ai singoli beneficiari è pari a:

- € 3.098,74 per la fascia "A";
- € 2.320,00 per la fascia "B".

Art. 2 Destinatari del beneficio.

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di Romana e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. La locazione deve: • risultare da un contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; • tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione; • non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Art. 3 Requisiti per ottenere il beneficio

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Romana;
2. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Romana e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
3. Regolare titolo di soggiorno per gli immigrati extracomunitari, rilasciato ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.lgs. 25/7/1998, n. 286;
4. Trovarsi in una delle seguenti condizioni: essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata - con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville) - con contratto di locazione per abitazione principale il cui canone incida:

FASCIA A) in misura non inferiore al 14%:

- Valore I.S.E.E. corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni INPS pari a € 14.657,24, rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 3.098,74;

FASCIA B) in misura non inferiore al 24%:

- Valore I.S.E.E. corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a € 16.744,00, rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare € 10.000,00

canone annuo effettivo € 3.600,00

canone sopportabile € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = 2.200,00

Art. 4 Soggetti esclusi dal beneficio

Sono esclusi dal beneficio:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville);
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- sono altresì esclusi gli assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

Art. 5 Non compatibilità con altre misure per il sostegno alla locazione

Come disposto dalla DGR 29/5 del 08/09/2023 non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente. Pertanto, l'utente che percepisce il reddito/pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo.

Art. 6 Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 7 Modalità di presentazione della domanda

Gli aspiranti beneficiari dovranno inoltrare la domanda di partecipazione al presente bando sul modulo appositamente predisposto dall'Ente. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- 2) Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione in corso di validità (Mod. F. 23 o Mod. RLI) o in alternativa comunicazione da parte del proprietario che attesta la scelta del metodo "cedolare secca" per il pagamento delle tasse sul contratto di locazione;
- 3) Fotocopia di Attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità; oppure DSU;
- 4) Copia delle ricevute dei pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2023 e sino al momento della presentazione dell'istanza (le ricevute mancanti dovranno essere consegnate entro il 15/01/2024) o dichiarazione di morosità;
- 5) copia della carta o permesso di soggiorno, per i cittadini extracomunitari, rilasciati ai sensi degli

artt. 5 e 9 del D.Lgs. 25/7/1998, n. 286; 6) Copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità

Il modulo di domanda, disponibile on-line sul sito istituzionale dell'ente <https://www.comune.romana.ss.it/>.

Può essere trasmesso a mano presso l'ufficio protocollo, o tramite pec all' indirizzo protocollo@comune.romana.ss.it, improrogabilmente entro **il 30.11.2023** (esclusivamente in formato PDF).

Art. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

Saranno escluse le istanze pervenute oltre i termini previsti dal Bando e/o prive della documentazione richiesta, dei requisiti e delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo ed il canone considerato sopportabile in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario. Il canone effettivo è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato. Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sull'I.S.E.E.

Art. 10 FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI AL CONTRIBUTO

L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

N.B. - Le domande pervenute fuori termine o incomplete saranno direttamente escluse in fase di istruttoria. L'elenco provvisorio dei soggetti ammessi al beneficio (Fascia A - Fascia B) sarà approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale e pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune secondo i termini di legge.

Contro tale elenco provvisorio gli interessati potranno presentare opposizione entro i termini stabiliti dal Servizio al momento della pubblicazione. In assenza di ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva. Il Comune procederà alla liquidazione dei contributi previa acquisizione della documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi nei casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, previa specifica richiesta del beneficiario mediante compilazione dell'apposita sezione del modulo di domanda.

Art. 11 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Romana dalla R.A.S. a valere sul Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione Il contributo viene attribuito per l'anno 2023 a decorrere dal 1° Gennaio o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi e comunque in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in altro comune o in caso di interruzione della locazione, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora il finanziamento assegnato dalla Regione al Comune di Romana non fosse sufficiente a coprire l'intero fabbisogno rilevato da questo Ente, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma assegnata dalla RAS, pertanto sarà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'art. 3 del presente Bando.

Art. 12 CONTROLLI E SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi della Guardia di

Finanza, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

ART. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Socio-Culturale Dr.ssa Silvia Sias disponibile, negli orari di apertura al pubblico, ai seguenti contatti:

Telefono: 079/9144273

E-mail: protocollo@comune.romana.ss.it - Pec: protocollo@pec.comune.romana.ss.it

ART. 14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Romana, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

ART: 15 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 8 Settembre 2023 e alle note RAS.

Romana 02 Novembre.2023

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Silvia Sias

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005
e ss.mm.ii.*